



TRIBUNALE DI PALERMO

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D.Lgs. 12.1.2019, n. 14)

PROTOCOLLO SUI FLUSSI INFORMATIVI TRA IL TRIBUNALE E LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA

A seguito dell'entrata in vigore – avvenuta il 15 luglio 2022 – del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato la circolare "Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali", al dichiarato scopo di offrire *linee guida che consentano il miglior governo possibile sotto il profilo organizzativo delle nuove sfide che l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa inevitabilmente porrà agli uffici.*

Con specifico riferimento ai rapporti e ai flussi informativi tra gli Uffici fallimentari e le Procure della Repubblica, la circolare si esprime nei seguenti termini: <<... *le buone prassi diffuse presso gli uffici hanno rivelato che una proficua interazione fra l'ufficio fallimentare e la procura della Repubblica ha assicurato non solo una riduzione della tempistica nell'individuazione dell'attivo da liquidare, ma pure il recupero di beni anche di ingente valore altrimenti definitivamente sottratti alla massa dei creditori e rilevanti risarcimenti danni, pur in difetto di collaborazione da parte dell'imprenditore. A questo si aggiunge che la tempestiva ed efficace reazione nei confronti dei responsabili dei dissesti ha effetti di prevenzione, anche ai fini di una migliore qualità delle procedure concorsuali sotto il profilo della capienza patrimoniale.*

In questa prospettiva di efficienza delle procedure concorsuali risultano di rilievo le modalità di trasmissione delle comunicazioni: flussi informativi resi ancora più rapidi e completi ove vengano sfruttate le potenzialità dell'informatizzazione dei procedimenti e degli strumenti telematici, in linea – peraltro - con gli obbiettivi di digitalizzazione fissati dal PNRR>>.

All'espresso scopo di dare effettività alle accresciute attività di intervento, controllo e "garanzia" poste in capo al Pubblico Ministero, e di offrire al contempo al Tribunale Concorsuale la necessaria collaborazione, anche informativa, utile al

raggiungimento degli scopi voluti dal Legislatore della riforma e intercettati dal C.S.M., si riconosce in questa sede che l'implementazione della *consolle del pubblico ministero*, a fronte della già raggiunta piena operatività della *consolle del magistrato*, suggerisce l'adozione di sistemi di comunicazione tra gli uffici ed i singoli magistrati che sfruttino appunto le potenzialità dei registri informatici (SIECIC, per quanto attiene alla Sezione Concorsuale; SICID – UAC, per quanto attiene alla Procura della Repubblica), più celeri ed efficienti rispetto al meno duttile meccanismo di scambio via p.e.c. e/o p.e.o.

Sulla scorta di tali premesse condivise,

il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, unitamente al Presidente della Sezione Quarta Civile e al Procuratore Aggiunto del Terzo Dipartimento, a seguito di plurimi incontri coi magistrati dell'uno e dell'altro ufficio nonché col personale amministrativo preposto agli specifici servizi, tenuto anche conto delle indicazioni provenienti dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione adottate con atto del 12 dicembre 2022, e in esito alla riunione conclusiva tenutasi il 18 maggio 2023 presso la Presidenza del Tribunale, stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

1) Le comunicazioni dal Tribunale alla Procura

- a) La Cancelleria del Tribunale (Sezione Quarta Civile - Procedure Concorsuali) invia tramite piattaforma SIECIC/SICID, alla Procura, i seguenti atti:
- *decreti di fissazione dell'udienza relativa ai ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati dall'Ufficio del P.M. o da qualsiasi altro legittimato;*
 - *decreti di fissazione d'udienza per l'omologazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss C.C.I.I. e nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I.;*
 - *decreti di assegnazione di termine per il deposito di proposta e nomina di commissario giudiziale;*
 - *ricorsi per l'apertura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 C.C.I.I.;*
 - *ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e di concordato minore;*
 - *ricorsi per l'omologazione di concordati semplificati ex art. 25 sexies C.C.I.I.;*
 - *ogni altro ricorso che rientri nella previsione ex art. 38, 3° comma, C.C.I.I.;*

- *sentenze dichiarative di apertura della liquidazione giudiziale;*
 - *segnalazioni di insolvenza ex art. 38, 2° comma, C.C.I.I.;*
 - *sentenze dichiarative dello stato di insolvenza di società in liquidazione coatta amministrativa;*
 - *richieste di parere del P.M. nelle procedure di concordato preventivo, alle quali verrà dato riscontro con le stesse modalità;*
- b) quando il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale venga presentato dal Pubblico Ministero, la cancelleria della Sezione Quarta civile del Tribunale concede immediatamente, e senza necessità di specifica richiesta del P.M. o disposizione del Giudice, la visibilità del fascicolo al P.M. assegnatario del procedimento (coincidente con quello che sottoscrive il ricorso);
- c) quando il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale viene presentato da qualsiasi altro ricorrente, la cancelleria della Sezione Quarta civile del Tribunale concede – previa richiesta del P.M. assegnatario, che nell'occasione fornisce alla Cancelleria civile il numero del procedimento UAC (Ufficio Affari Civili) inoltrata mediante utilizzo dell'apposito evento “richiesta apertura visibilità” - la visibilità completa del fascicolo, tramite piattaforma applicativa SIECIC/SICID.
- d) l'evento “apertura visibilità” viene annotato nel fascicolo telematico, dalla cancelleria civile, col nome del P.M. assegnatario;
- e) le informazioni relative al numero del procedimento e del nominativo del P.M. assegnatario di quest'ultimo, se non ancora annotate nel registro informatico del procedimento civile e urgenti, sono comunicate dalla Cancelleria civile ai curatori e ai commissari giudiziali che ne facciano richiesta;

2) La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza e in particolare le segnalazioni ex art. 38 comma 2 C.C.I.I. dei giudici dei procedimenti civili al Pubblico Ministero e l'iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale.

Le segnalazioni del Giudice del procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale

In caso di rinuncia del creditore al ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, viene sempre garantito al P.M. un congruo periodo di tempo per valutare la sussistenza delle

condizioni per chiedere la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 43, 1° comma, C.C.I.I.

A tal fine, se l'atto di rinuncia viene depositato nel fascicolo informatico a ridosso dell'udienza, o se la stessa viene dichiarata nel corso dell'udienza, il Tribunale rinvia il procedimento a una udienza successiva, non inferiore a 15 giorni, oppure assume il procedimento in deliberazione assegnando al P.M. il medesimo termine, riservandosi di decidere, alla scadenza, con la dichiarazione di estinzione del giudizio in caso di assenza di richieste da parte del P.M., o con la fissazione di nuova udienza ove il P.M. richieda la prosecuzione del giudizio.

In ogni caso, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia del creditore, il Tribunale effettuerà la segnalazione all'Ufficio del P.M. ove dall'istruttoria emergano elementi rilevanti ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.

Le segnalazioni degli altri Giudici

Costituisce parte integrante del presente protocollo la nota del 26 settembre 2022, di seguito riportata, predisposta dal Presidente della Sezione Quarta civile e diramata dal Presidente del Tribunale, il 29 settembre 2022, a tutti i magistrati.

La presente nota risponde all'esigenza di sensibilizzare tutti i giudici sulla rilevanza dell'art. 38 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022.

E l'esigenza in parola muove a sua volta dall'affidamento che l'Ordinamento ripone verso un istituto ritenuto fondamentale nella rinnovata prospettiva del Codice, volta a favorire la tempestiva emersione delle crisi aziendali, la salvaguardia del valore delle imprese in difficoltà e la protezione del sistema economico nazionale.

Con riferimento a quest'ultimo, il documento di analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) relativo al C.C.I., trasmesso alle Camere unitamente al testo normativo, ha attestato che i fallimenti pendenti in Italia nel 2018 registravano un debito erariale ammesso al passivo di € 105 miliardi e che la percentuale di soddisfazione era pari all'1,61%, pur trattandosi di crediti privilegiati.

Risulta doveroso, pertanto, coltivare ogni iniziativa finalizzata all'emersione anticipata della crisi, siccome strumentale anche al raggiungimento della finalità perseguita dall'U.E. e trasfusa nella c.d. direttiva "Insolvency" (Direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione), che tende ancor più in radice a permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione di imprese sane, al fine di impedire la perdita di posti di lavoro, di conoscenze e di competenze e massimizzare così la soddisfazione dei creditori.

Orbene: l'art. 7 della Legge Fallimentare prevedeva la segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice ove la stessa fosse emersa nel corso di un procedimento civile, mentre l'art. 38 C.C.I.I. dispone oggi: <<l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero>>, aggiungendo poi che <<il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza>>.

A tal proposito, le "Linee Guida" sulle buone prassi nel settore delle procedure concorsuali - elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura e costituenti il frutto dell'analisi e della rielaborazione delle migliori prassi operative in relazione agli aspetti organizzativi, gestionali e di vigilanza delle procedure, presentate ufficialmente in occasione di un incontro in sede centrale svoltosi il 23 settembre u.s. - si esprimono nei seguenti termini: <<Deve quindi raccomandarsi, non solo a tutti i giudici che svolgono funzioni civili (già tenuti alla suddetta segnalazione ai sensi dell'art. 7 l. fall.), ma anche a tutti quelli che svolgono funzioni penali, l'adozione di siffatte determinazioni>>. Le medesime Linee Guida segnalano peraltro l'opportunità di adottare determinazioni ex art. 47 quater ord. giud. al fine di rendere omogeneo l'onere dell'autorità giudiziaria di segnalare al pubblico ministero i sintomi di insolvenza emersi nell'ambito dei procedimenti trattati, tanto civili, quanto penali.

Il CSM ha elencato una serie di procedimenti che, per la loro maggior rilevanza numerica, offrono più frequentemente spunto per segnalazioni al P.M. di possibile insolvenza. Al fine di agevolarne la lettura, comunque possibile scaricando le Linee Guida da COSMAG, sembra utile sintetizzarle - per quanto attiene agli uffici diversi dal Tribunale concorsuale - nei termini che seguono:

Segnalazione del giudice dell'esecuzione (immobiliare, mobiliare, presso terzi)

La pendenza di procedure esecutive nei confronti dell'impresa rappresenta uno dei più significativi indici di una situazione d'insolvenza, anche se si verifica, talvolta, che l'impresa resistente dimostri, soprattutto in presenza di titoli provvisoriamente esecutivi, che il mancato pagamento del debito risiede in ragioni diverse dall'insolvenza (es. atteggiamento non cooperativo del debitore).

In varie realtà giudiziarie si registrano, pertanto, prassi di segnalazione al pubblico ministero della pendenza di procedure esecutive a carico d'impresе commerciali in relazione a parametri variabili, rappresentati essenzialmente o dal rilevante importo oggetto del precetto o dalla pluralità di procedure quali indici inoppugnabili dell'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni con normali mezzi di pagamento.

Al fine, in particolare, di facilitare la tempestiva individuazione delle procedure da segnalare sulla base del secondo parametro, in alcuni uffici si è diffusa come modalità operativa quella della sottoposizione periodica al giudice di una stampa del ruolo ordinata per nome della parte debitrice, in modo da individuare rapidamente le società che registrino una pluralità di esecuzioni pendenti.

Alla luce della previsione dell'art. 38 co. 2 C.C.I.I. appare quindi utile l'elaborazione di protocolli operativi volti all'individuazione dei criteri per la selezione delle procedure esecutive da segnalarsi al pubblico ministero, tenuto conto

dell'esigenza di segnalare le insolvenze solo degli imprenditori commerciali. Vanno altresì definiti ulteriori parametri stabilendo in quali casi appare sufficiente l'esistenza di un solo creditore e quando, invece, l'insolvenza è ravvisata nella presenza in una pluralità di creditori intervenienti o intervenuti.

Segnalazione da parte del giudice del lavoro

Il reiterato mancato pagamento di retribuzioni nei confronti di molti dipendenti, proprio in ragione della natura del credito, così come il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto o dei contributi previdenziali presentano una rilevante valenza indiziaria circa lo stato di insolvenza dell'impresa. Peraltro, le segnalazioni provenienti dal giudice del lavoro talvolta contengono elementi informativi più ampi, emergendo dagli atti un più esteso contesto caratterizzato da indici di condotte distrattive dell'azienda.

Per questo, tenuto conto della gravità dei fenomeni d'insolvenza pianificata di cui spesso viene a conoscenza il giudice del lavoro, è opportuno che si presti particolare attenzione all'attuazione dei meccanismi di segnalazione in questo settore della giurisdizione.

Segnalazione del giudice della locazione

Nell'esperienza giudiziaria la pendenza di procedura di sfratto per morosità nei confronti d'impresa commerciale si è rivelata tra le ipotesi più gravi e frequenti di manifestazione d'insolvenza. È evidente, infatti, che l'inadempimento di un'obbligazione come quella del pagamento dei canoni di locazione relativi ai locali in cui l'impresa opera, e ancor più la perdita della disponibilità dei locali, dimostrano inequivocabilmente che l'incapacità non contingente di adempiere con regolari mezzi di pagamento si traduce nella disgregazione dell'azienda. Pertanto, anche in questo ambito deve essere posta particolare attenzione all'effettuazione delle segnalazioni al pubblico ministero definendosi possibilmente dei protocolli per assicurare un'adeguata omogeneità.

Segnalazione del tribunale delle imprese

Dalla prassi degli uffici risulta che le segnalazioni da parte del tribunale delle imprese di norma nascono nell'ambito di procedimenti ex art. 2409 c.c. nei quali vengono lamentate gravi irregolarità nella gestione dell'impresa e, talvolta, nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci. Altro caso di segnalazione da parte del tribunale delle imprese che si verifica con una certa frequenza è quello in cui il liquidatore della società nominato dal tribunale informa il giudice della condizione di dissesto in cui versa l'impresa, con conseguente impossibilità di svolgimento dell'incarico.

Segnalazione del giudice del procedimento monitorio

La molteplicità dei ricorsi per decreto ingiuntivo in un breve lasso temporale nei confronti di un'impresa commerciale e, soprattutto, le specifiche motivazioni poste alla base delle richieste di concessione della provvisoria esecutività frequentemente sono rivelatrici non di una semplice difficoltà finanziaria contingente, ma del fatto che l'impresa versa in una conclamata condizione d'insolvenza. Un'adeguata sensibilizzazione dei giudici dei procedimenti monitori è quindi opportuna ai fini dell'esercizio da parte loro del potere di segnalazione al pubblico ministero in presenza di indici inequivocabili d'insolvenza.

A tal riguardo, si segnala in questa sede integrando quanto suggerito nelle ripetute Linee Guida, ed in considerazione della competenza diffusa in materia di decreti ingiuntivi, che le sezioni civili potrebbero sperimentare moduli operativi

coinvolgendo gli addetti all'Ufficio per il Processo a fini di monitoraggio e periodica agglutinazione dei decreti caratterizzati da significativa serialità siccome emessi nei confronti di una stessa impresa commerciale.

Il rilevamento dell'insolvenza nei procedimenti penali

Sono numerosi i procedimenti penali nei quali emergono indici d'insolvenza di imprese.

Tralasciando in questa sede le specifiche direttive rivolte al pubblico ministero (potendosi sottolineare ad ogni buon fine come le Linee Guida consiglino l'adozione di progetti organizzativi che prevedano direttive, linee guida, protocolli operativi, monitorati nel corso delle periodiche riunioni, in base ai quali i sostituti titolari di procedimenti relativi ai c.d. reati spia dell'insolvenza effettuino una prima individuazione dei procedimenti che debbano essere oggetto di segnalazione al gruppo dei magistrati specializzati nella materia), l'esperienza raccolta dal CSM presso gli uffici di primo grado ha portato a individuare le seguenti tipologie di procedimenti penali come oggetto di monitoraggio ai fini dell'emersione degli indici d'insolvenza:

a) procedimenti iscritti a seguito di denuncia dell'Agenzia delle Entrate per i reati previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000

L'omesso versamento dell'IVA o delle ritenute d'acconto, tenuto conto dell'entità delle soglie di rilevanza penale e del fatto che gli importi sono dovuti in forza di autodichiarazione, è certamente indice dell'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Va rilevato che al fine di operare, nell'ottica di un'adeguata gestione delle segnalazioni e delle conseguenti richieste di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale, una distinzione tra imprese che siano incorse in una situazione di temporanea difficoltà, in quanto tale reversibile anche con l'ausilio dei meccanismi di rateizzazione previsti dalla disciplina tributaria, e imprese che sistematicamente omettono i pagamenti come modalità operativa per stare sul mercato cagionando progressivamente il dissesto, è utile concordare con l'Agenzia delle Entrate che la comunicazione della notizia di reato sia sempre accompagnata da una fotografia dei debiti complessivamente maturati con precisazione della sorte di eventuali precedenti rateizzazioni.

Anche i procedimenti per il reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, risultando ragionevolmente certa l'insussistenza dei crediti d'imposta posti in compensazione, appaiono monitorabili nell'ambito del meccanismo delineato di segnalazione delle insolvenze.

In ordine agli altri reati fiscali la presentazione della richiesta di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale nella prassi è usualmente rimessa al magistrato titolare del procedimento sulla base della valutazione delle risultanze delle indagini e in particolare della sussistenza di un adeguato quadro probatorio ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.

b) procedimenti iscritti a seguito di denuncia dell'INPS di omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/83

Essendo per questa fattispecie decisamente bassa la soglia di rilevanza penale risulta particolarmente utile l'invio - unitamente alla denuncia o in un momento successivo - del dato integrativo della completa situazione debitoria dell'impresa e l'individuazione (con l'ausilio dell'ente previdenziale) dei casi in cui l'impresa abbia

omesso i pagamenti ab origine (per cui si è chiaramente in presenza del fenomeno delle imprese costituite in funzione del programma criminoso della sistematica omissione del pagamento dei contributi previdenziali) o il debito abbia raggiunto un'entità tale da escludere che i mancati pagamenti siano dovuti ad una difficoltà temporanea.

c) procedimenti iscritti per il reato di truffa nei confronti del legale rappresentante di un'impresa commerciale

Vengono in considerazione quei procedimenti dai quali emerge, alla luce del tenore della denuncia querela presentata da un fornitore di un'impresa che non viene pagato o da un cliente che lamenta la mancata consegna della merce, che si è in presenza di società utilizzate come strumento per realizzare truffe e destinate quindi ab origine al dissesto, con l'evidente risvolto penale della configurabilità, a seguito della presentazione della richiesta di apertura della procedura concorsuale, del cagionamento doloso del fallimento ai sensi dell'art. 223, co. 2, n. 2 l.fall./329, co. 2, lett. b C.C.I.I..

d) procedimenti iscritti per il reato di appropriazione indebita nei confronti del legale rappresentante di un'impresa commerciale in relazione a contratti di locazione finanziaria

Nella prassi di vari uffici giudiziari sono state individuate come rilevanti, nella prospettiva d'intercettare tempestivamente le situazioni d'insolvenza, le denunce presentate dalla società di locazione finanziaria in ragione della mancata restituzione di veicoli o beni strumentali da parte delle imprese locatarie a seguito della risoluzione del contratto per mancato pagamento delle rate. L'orientamento prevalente è quello di selezionare come casi di manifesta insolvenza ai fini della presentazione della richiesta di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale quelli caratterizzati dalla chiusura della sede dell'impresa (che emerge dal mancato ritiro della raccomandata contenente la diffida alla restituzione del bene) o altri elementi che depongono per la cessazione dell'attività o, in molti casi, l'insussistenza ab origine dell'attività. Anche in queste ipotesi appare evidente il risvolto penale, a seguito del fallimento/apertura della liquidazione giudiziale, della contestazione del reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla sottrazione del bene.

In ogni caso, va sottolineato che in qualunque procedimento penale - a prescindere dal reato - può emergere la notizia dell'insolvenza di un'impresa, attinendo l'elenco che precede unicamente alla necessità di un sistema di monitoraggio automatico per determinate tipologie di reati.

3) I rapporti tra gli organi della procedura e il Pubblico Ministero a seguito dell'apertura di liquidazione giudiziale con particolare riferimento ai tempi, al contenuto e alla qualità dei flussi informativi

L'attività della Procura a seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Le informazioni relative al procedimento e al nominativo del P.M. assegnatario del medesimo sono comunicate dalla Segreteria del P.M. alla Cancelleria del Tribunale che

inserisce nel fascicolo un'apposita annotazione.

Il numero del procedimento civile viene annotato dal Giudice su tutti gli atti indirizzati o comunicati al Pubblico Ministero.

Le comunicazioni del Curatore al Pubblico Ministero nell'immediatezza della sentenza di liquidazione giudiziale

Il Curatore, quando il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49 comma 3 lett. e) C.C.I.I., dopo aver effettuato l'attività di rintraccio degli stessi e aver formulato richiesta all'ultimo depositario delle scritture contabili risultante dalle dichiarazioni fiscali, ne dà comunicazione agli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale tramite *mail* inviata all'indirizzo PEC civile.procura.palermo@giustiziacert.it, segnalando all'uopo quanto ritenuto rilevante ai fini dell'attività di competenza della Procura.

La Cooperazione tra la Procura della Repubblica, la Polizia Giudiziaria e il Curatore nella fase immediatamente successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, in vista della redazione delle relazioni ex art. 130 C.C.I.I.

Le ripetute "Linee Guida" elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura riservano un'attenzione particolarmente significativa al tema della collaborazione tra gli Organi Concorsuali e la Polizia Giudiziaria, considerata autentico volano di efficacia della procedura e indispensabile presidio dalla sua efficacia.

Sul punto, l'Autore delle "linee guida" annota: <<*Nell'ambito dei protocolli adottati in alcuni uffici e sopra già richiamati si è previsto che l'ufficio della procura della repubblica entro pochi giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento pone a disposizione del curatore fallimentare l'elenco dei rapporti dell'impresa fallita con banche ed altri intermediari finanziari, che si estrae dalla relativa banca dati, in modo che il curatore possa conoscere immediatamente i soggetti finanziari con cui la società intratteneva rapporti e richiedere la trasmissione degli estratti conto fino a dieci anni prima. Il curatore ha diritto alla consegna di tali documenti in quanto nuovo rappresentante dell'impresa fallita, ma tale diritto è pregiudicato laddove non disponga dell'elenco in questione.*

Si è previsto inoltre che su richiesta del curatore l'ufficio gli fornisce, se risultanti nelle banche dati della Guardia di finanza, gli elenchi dei fornitori e dei clienti dell'impresa fallita, dati di cui egli dovrebbe disporre tramite le scritture contabili sottratte.

Gli elenchi dei fornitori e dei clienti consentono di richiedere a questi soggetti le schede

contabili relative ai rapporti con la fallita e quindi, sostanzialmente, di ricostruire gli acquisti e le vendite e di verificarne la corrispondenza con le movimentazioni dei conti bancari.

Per la procura della Repubblica questa attività cooperativa con il curatore, che non presenta i caratteri dell'attività d'indagine, è giustificata dalla sua funzionalità alla redazione della relazione ex art. 33 l.fall. di cui il pubblico ministero, oltre che il tribunale, è destinatario. Essa è sempre svolta tramite la struttura di polizia giudiziaria specializzata già sopra illustrata.

L'esigenza nasce infatti dalla constatazione che nella maggior parte dei fallimenti il curatore non dispone delle scritture contabili o esse sono incomplete o non attendibili. Con l'acquisizione degli estratti conto relativi ai rapporti con le banche ed altri intermediari finanziari, dell'elenco degli atti registrati, degli elenchi di clienti e fornitori, unitamente all'esame delle domande d'insinuazione al passivo e di rivendica e dell'inventario ed eventualmente chiedendo a clienti e fornitori le relative schede contabili intestate alla fallita (il codice della crisi ora riconosce al curatore questo diritto nei confronti di clienti e fornitori) il curatore viene a trovarsi nella condizione di ricostruire gran parte delle operazioni di gestione della società potendo anzitutto individuare ed analizzare le movimentazioni finanziarie e le entrate e le uscite di beni e di verificare la coerenza tra esse e i movimenti finanziari.

Si tratta chiaramente di informazioni decisive per la redazione di una completa relazione sulle cause del dissesto e sulle responsabilità.

In questo modo si è anticipata l'espressa disciplina del codice della crisi che prevede l'accesso del curatore a questi documenti. Si veda in particolare l'art. 49 co. 3 C.C.I. per l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, all'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 78/2010, alla richiesta della documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari ed alla richiesta ai fornitori e ai clienti delle schede contabili relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Anche in futuro risulterà funzionale all'attività propria delle procure della Repubblica che esse tramite forme di cooperazione come quelle previste nei protocolli vigenti assicurino al curatore una modalità di accesso particolarmente rapida a tali banche dati in alternativa alle modalità di accesso previste ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c.

Buona prassi seguita da molti degli uffici di procura che hanno siglato protocolli è quella che il PM, subito dopo la sentenza che dispone l'apertura della procedura, metta a disposizione del curatore informazioni essenziali per ricostruire il patrimonio dell'impresa insolvente e in particolare: anagrafe dei rapporti bancari, atti registrati ed elenco clienti-fornitori, essenziali per consentire al curatore di ricostruire la vita economica dell'impresa negli anni antecedenti il dissesto.

In questo modo si è anticipata l'espressa disciplina del codice della crisi che prevede

l'accesso del curatore a questi documenti. Si veda in particolare l'art. 49 co. 3 C.C.I.I. per l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, all'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 78/2010, alla richiesta della documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari ed alla richiesta ai fornitori e ai clienti delle schede contabili relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Conformemente alle indicazioni del C.S.M., ed in linea con quanto già previsto da numerosi altri uffici giudiziari italiani, si conviene quindi che **l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione di polizia giudiziaria inoltrerà ai Curatori con la massima celerità possibile:**

- 1) l'elenco degli istituti di credito con i quali il soggetto insolvente risulta aver avuto rapporti, individuati tramite accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari e all'anagrafe dei rapporti tributari;
- 2) l'elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati "spesometro integrato";
- 3) l'elenco dei negozi giuridici registrati;
- 4) ogni visura ipocatastale e ogni altra informazione sulle possidenze di immobili, mobili registrati e, ove possibile, partecipazioni sociali o azionarie.

All'uopo, il Curatore potrà chiedere la documentazione alla predetta aliquota di P.G. (trasmettendo copia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale all'indirizzo PEC PEC civile.procura.palermo@giustiziacert.it) che, attraverso il presente Protocollo, viene direttamente autorizzata a provvedere.

La documentazione raccolta dalla P.G. sarà da questa trasmessa sia al Curatore che al Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo.

La redazione da parte del Curatore della relazione informativa ex art. 130 comma 1 C.C.I.I.

Costituisce parte integrante del presente Protocollo la Circolare del 28.9.2022 della Sezione Quarta Civile Procedure Concorsuale, di seguito riportata, già diramata a tutti gli operatori il 30.9.2022.

L'art. 130 C.C.I.I., 1° comma, recependo una prassi introdotta da vari uffici giudiziari nel vigore della Legge Fallimentare, ha introdotto l'obbligo, per il curatore, di depositare entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale una prima agile <<informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società>>.

Così come illustrato nelle "Linee Guida - Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali", presentate in occasione di uno specifico incontro di studi svoltosi il 23

settembre u.s. presso il Consiglio Superiore della Magistratura, <<si tratta di uno strumento utile perché da un canto offre, sia al giudice delegato sia al pubblico ministero, una prima rappresentazione della natura e delle dimensioni del dissesto, segnatamente facendo comprendere a quest'ultimo se si sia in presenza di un caso in cui occorra procedere immediatamente ad attività investigative autonome senza attendere il deposito della relazione ex art. 33 l. fall. finale e ad adottare iniziative cautelari per impedire una definitiva dispersione delle attività. (...) essa rappresenta per i curatori (...) un prezioso elenco delle attività da compiersi al fine del pervenire in modo progressivo all'agevole redazione di una relazione finale esaustiva, (...) Essa aiuta altresì il giudice delegato nello svolgimento delle funzioni di vigilanza con riferimento proprio a questo compito del curatore fallimentare rispetto al quale sono frequenti gravi criticità>>.

(omissis) l'Ufficio ha deciso di adottare lo schema di relazione ex art. 130 1° comma C.C.I.I. elaborato dal gruppo di studio - appositamente costituito e formato da giudici delegati, pubblici ministeri e professionisti con maggiore esperienza nella materia - sulla base di metodologie operative ampiamente consolidate.

Lo schema è strutturato in forma di questionario mediante il quale il Curatore ha modo di dare atto delle attività già compiute o in corso di svolgimento ai fini dell'acquisizione della documentazione contabile della società e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione delle cause del dissesto, oltre che per il recupero dei beni e la ricostruzione del patrimonio.

Lo schema di relazione verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Tribunale di Palermo (tribunale-palermo.giustizia.it; servizi; link Utili; protocolli) in allegato al presente Protocollo.

Anche tale relazione viene depositata dal Curatore nel fascicolo telematico e trasmessa dalla Cancelleria civile al PM ai sensi dell'art 130, 7° comma, C.C.I.I., con le modalità precedentemente descritte.

La presentazione da parte del Curatore della relazione particolareggiata ex art 130 comma 4 C.C.I.I.

Costituisce parte integrante del presente protocollo la Circolare del 14 novembre 2022 della Sezione Quarta Civile – Procedure Concorsuali.

4) I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero nelle fasi della procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss C.C.I.I. e di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. C.C.I.I.

Fase preliminare

Copia dell'atto con la proposta di concordato preventivo e di concordato minore è

trasmessa mediante piattaforma SIECIC/SICID alla Procura della Repubblica.

Le informazioni relative al procedimento civile e al nominativo del P.M. assegnatario del medesimo sono comunicate dalla Segreteria del medesimo P.M. alla Cancelleria della Sezione Quarta Civile per l'inserimento nel fascicolo telematico con specifica annotazione.

Il numero del procedimento viene inserito in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al Pubblico Ministero.

Nelle successive comunicazioni alla Procura della Repubblica (relative a fissazioni d'udienza, a trasmissione di atti, a segnalazioni, e relazioni del commissario giudiziale e dell'OCC) il Giudice Delegato e il Curatore indicheranno il numero di ruolo assegnato dal Tribunale e il numero di procedimento della Procura.

Il Commissario Giudiziale segnala con immediatezza alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 C.C.I.I., con nota scritta e inoltrata agli Uffici della Procura della Repubblica tramite indirizzo PEC istituzionale civile.procura.palermo@giustiziacert.it, fatti significativi ed eventuali circostanze che appaiano indiziarie di pregresse o attuali condotte del debitore in frode o altri fatti che possono assumere rilievo penale di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni, nonché ulteriori fatti che possono interessare ai fini di indagine preliminare di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Tramite piattaforma SIECIC/SICID la Cancelleria del Tribunale comunica agli uffici della Procura della Repubblica il provvedimento emesso dal Tribunale alla scadenza del termine assegnato per il deposito del concordato.

Fase successiva e di omologazione del concordato preventivo e del concordato minore

La sentenza con cui il Tribunale omologa il concordato preventivo o non approva il concordato preventivo dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 comma 1 C.C.I.I. è tempestivamente comunicata al P.M.

Il Pubblico Ministero monitora il procedimento di concordato minore anche ai fini dell'esercizio delle prerogative attribuitegli ed in particolare dell'iniziativa di cui art. 82, comma 1 C.C.I.I..

5) I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nei procedimenti di esdebitazione.

Gli obblighi di comunicazione vigenti in materia di esdebitazione del fallito nei confronti degli Uffici della Procura della Repubblica saranno assolti secondo le medesime modalità e tempistiche indicate precedentemente.

6) Le udienze

Il Pubblico Ministero partecipa alle udienze relative ai ricorsi proposti dal suo Ufficio, in persona del Sostituto Procuratore designato secondo ordine di servizio dell'Ufficio di Procura.

Partecipa, inoltre, alle udienze camerali relative ai procedimenti di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione, compatibilmente con le complessive esigenze dell'Ufficio.

Proprio al fine di agevolare la partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze, la Sezione Quarta civile, facendo seguito alle indicazioni contenute nelle ripetute linee guida del CSM, ha agglutinato le udienze di trattazione dei procedimenti unitari C.C.I.I. nei giorni di mercoledì e venerdì, giusta variazione tabellare del 13 gennaio 2023.


Allegati:

- 1) Modello Informativa ex art. 130 co. 1 C.C.I.I.;
- 2) Circolare del 14 novembre 2022 della Sezione Quarta Civile: relazione particolareggiata ex art. 130 comma 4 C.C.I.I.

Palermo, 18/5/2023

Il Presidente del Tribunale

Piergiorgio Morosini




Il Procuratore della Repubblica

Maurizio de Lucia



Il Presidente della Sezione Quarta Civile

Giovanni D'Antoni



Il Procuratore Aggiunto

Annamaria Picozzi

